



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 21 gennaio 2020

Prot. n. 208/ARA OR/ml

Oggetto: legge 27 dicembre 2019 n 160
cd "Legge di bilancio 2020".
Circolare pubblica.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail

Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
e-mail

Ai Consiglieri Nazionali di Disciplina
LORO SEDI
e-mail

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA
LORO SEDI
e-mail

Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO
LORO SEDI
e-mail

IN EVIDENZA

Con la presente Circolare si vengono ad evidenziare gli aspetti di maggior interesse professionale contenuti nella cd "Legge di bilancio 2020":

1. Aliquote IVA. È confermato anche per il 2020 il mantenimento dell'aliquota IVA ridotta del 10% (*passerà al 12% dal 2021*) e dell'aliquota IVA ordinaria del 22% (*passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022*).
2. Deducibilità IMU. Confermata la deducibilità per gli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese/lavoratori autonomi.

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L'UFFICIO DI PRESIDENZA



UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543/720.908
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it



3. Contratti di affitto. È confermata al 10% l'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.
Non è stata invece prorogata la cedolare secca (21%) per gli affitti di negozi.
4. Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica. E' spostato al 30.12.2020 il termine entro cui devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica (*art. 1, commi da 344 a 347, "Finanziaria 2007"*) che prevedono detrazioni dal 65% al 50%.
Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
 - schermature solari (*art. 14, comma 2, lett. b*);
 - micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (*art. 14, comma 2, lett. b-bis*);
 - impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (*art. 14, comma 2-bis*).

Gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica il citato art. 14 godono delle relative detrazioni fino al 31.12.2021.
5. Detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio. Anche queste detrazioni sono confermate fino al 31.12.2020, nella misura del 50% delle spese sostenute su di un importo massimo di 96.000 €.

Come detto al punto precedente, le spese per interventi antisismici sono invece prorogate fino al 31.12.2021.
6. Detrazioni cd "bonus mobili". Sono confermate fino al 31.12.2020, nella misura del 50% delle spese per un importo massimo di 10.000 €; vi rientrano le spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (*A per i forni*) finalizzati all'arredo degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1.1.2019.
7. Detrazione cd "bonus facciate". La detrazione è confermata nella misura del 90% delle spese che si sosterranno nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (*centri storici*) o B (*totalmente o parzialmente edificate*) di cui al DM. n. 1444/68. La detrazione si recupera in 10 anni e, in questo caso, non vi sono limiti di spesa.

8. “Bonus verde”. Dopo alcune incertezze (*non nella legge di bilancio 2020 ma bensì del decreto-legge n. 162/2019 cd “Milleproroghe”*) è stato riproposto il cd “Bonus verde”, cioè della detrazione IRPEF del 36% (*su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo*) per interventi di:

- sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di copertura a verde e di giardini pensili;

la disposizione interessa particolarmente i vivaisti ed i rivenditori di mezzi tecnici ed altresì gli Agrotecnici liberi professionisti, per ciò che attiene i progetti e la manutenzione delle opere a verde;

9. Rivalutazione di terreni e di partecipazioni. Sarà dunque ancora possibile rideterminare il costo d’acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto;

alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. L’operazione serve a pagare una tassazione inferiore a quella che si pagherebbe ove si vendesse il bene o la partecipazione senza rivalutazione (*ovviamente, ove si pensi di non dover vendere mai o per lungo tempo il bene, l’operazione non risulta conveniente*).

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 6 della legge 28.12.2001 n. 148 e s.m.i., gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono fra i soggetti autorizzati a redigere la stima dei terreni agricoli ed altresì di quelli edificabili ai fini della rivalutazione.

È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- 11% (*invariata*) per le partecipazioni qualificate;
- 11% (*in precedenza 10%*) per le partecipazioni non qualificate;
- 11% (*in precedenza 10%*) per i terreni.

10. Imposta sostitutiva plusvalenze cessione immobile. In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni l'art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (*su richiesta del cedente resa al notaio*), per l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 26%, in luogo della tassazione ordinaria.
11. Rivalutazione beni di impresa. E' confermata anche per il 2020 la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea; il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. E' poi possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES/IRAP pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (*redditi e IRAP*) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
 - 12% per i beni ammortizzabili;
 - 10% per i beni non ammortizzabili.
12. Estromissione immobile ditta individuale. L'agevolazione viene riconosciuta agli immobili strumentali per natura (*art. 43, comma 2, TUIR*) posseduti al 31.10.2019 e riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2020.
E' richiesto il versamento di una imposta sostitutiva dell'8%:
 - nella misura del 60% entro il 30.11.2020;
 - il rimanente 40% entro il 30.6.2021.
13. Ripristino ACE-Aiuto alla Crescita Economica. Contestualmente alla soppressione della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (*si pagava il 15%*), è ripristinata l'agevolazione ACE (*art. 1, DL n. 201/2011 e art. 1, commi da 549 a 552, "finanziaria 2017"*).
14. Regime forfettario. Il regime agevolativo è confermato ma vengono introdotte modifiche, a partire dal 2020, che restringono la platea dei soggetti interessati all'adozione. Le modifiche riguardano la condizioni di accesso/mantenimento del regime, con la conseguenza che un numero di soggetti forfettari nel 2019 dovranno "ritornare" al regime ordinario. In sintesi è previsto:
 - il mantenimento del limite di ricavi/compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;
 - la reintroduzione del limite (*ora pari a € 20.000*) relativo alle spese per lavoro (*fino al 2018 fissato a € 5.000*).

Sono reintrodotte anche ulteriori restrizioni, che erano presenti nelle iniziali “versioni” del regime forfettario, e precisamente:

- le incompatibilità già introdotte dalla legge finanziaria precedente per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti *ex-datori* di lavoro nel biennio precedente;
- l'esclusione per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente/assimilati eccedenti € 30.000;

con l'effetto di penalizzare i dipendenti ed i pensionati che eccedono questo ultimo limite di reddito, ed in particolare gli esercenti la libera professione.

Infine è prevista la rilevanza del reddito forfettario per il riconoscimento/determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

15. Misure premiali per favorire i pagamenti elettronici. Viene previsto un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano “abituamente” acquisti di beni/servizi con strumenti di pagamento elettronici. Un successivo Decreto/Circolare del MEF definirà le regole di applicazione.
16. Spese veterinarie. La detrazione è stata aumentata da € 387,34 a € 500 della detrazione delle spese veterinarie (*resta ferma la franchigia di € 129,11*).
17. Buoni pasti alternativi alle mense aziendali. L'importo del buono pasto che non concorre alla formazione del reddito è consentita fino all'importo complessivo giornaliero di € 4 (*buoni pasto cartacei*) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (*buoni pasto elettronici*).
18. Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito. Vengono rimodulate le detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, determinato escludendo il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, come segue:
 - detrazione piena qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
 - per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000;

La detrazione comunque spetta per l'intero importo per le seguenti spese:

- interessi passivi prestiti/mutui agrari (*nel limite dei redditi dei terreni*);
- interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto/costruzione dell'abitazione principale;
- spese sanitarie.

19. Tracciabilità delle detrazioni. La detrazione IRPEF del 19% (*relativa alle spese sanitarie, veterinarie, funebri, di istruzione, premi assicurativi, erogazioni liberali, spese per attività sportive, affitti universitari, trasporto pubblico, ecc.*) è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all'art. 23, D.L.gs n. 241/97 (*ad esempio, carta di debito/di credito/prepagata*).

La disposizione non è applicabile alla detrazione spettando per l'acquisto di medicinali/dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche/private accreditate al SSN, che dunque si potranno ancora pagare con altri mezzi.

20. Accertamenti esecutivi tributi enti locali. Vengono modificate le modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli Enti locali (*Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locale*) con l'introduzione dell'accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali (*ad esempio, IMU/TASI*) e delle entrate patrimoniali degli stessi (*ad esempio, rette degli asili e oneri di urbanizzazione*).

Per effetto delle nuove disposizioni gli Avvisi di accertamento emessi dagli Enti locali acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (*ovvero, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto per le entrate patrimoniali*), senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.

21. Bonus "Asilo Nido". Ai nati l'1.1.2016 è riconosciuto il *bonus c.d. "asilo nido"*, ossia del buono:

- di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità;

- per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico/privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Inoltre, a decorrere dal 2020, il *bonus* è incrementato di:

- € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;

- € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.

Dal 2022 il relativo importo può essere rideterminato con uno specifico DPCM.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)